



Decreto Dirigenziale n. 202 del 09/09/2016

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 4 - Direzione Generale Tutela salute e coord.to del Sistema Sanitario Regionale

U.O.D. 2 - UOD. Prevenzione e sanità pubblica veterinaria

Oggetto dell'Atto:

REG. CE 852/2004 - ART. 6 - COMMA 3 - RICONOSCIMENTO DEFINITIVO EX D.L.VO 111/92 E SS.MM.II - STABILIMENTO SITO IN FRIGENTO (AV) - VIA TAVERNA ANNIBALE - AREA P.I.P. - SOCIETA' IPAFOOD SRL - APPROVAL NUMBER CE IT AIP150 48

IL DIRIGENTE

PREMESSO

che la normativa comunitaria in materia di sicurezza alimentare, al fine di assicurare un elevato livello di protezione del consumatore lungo tutta la filiera alimentare ha introdotto, in sostituzione dei vecchi modelli di riferimento, regole profondamente innovative da applicarsi in tutta la Comunità europea, fermo restando la possibilità per gli Stati membri di definire margini di adeguamento alle realtà nazionali e/o locali;

CONSIDERATE

le nuove disposizioni, approvate dalla D.G.R.C. n. 318 del 21.5.2015, per le notifiche ed il riconoscimento degli stabilimenti e delle attività inerenti la sicurezza alimentare e la sanità pubblica veterinaria previsti dai:

- a) Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 - art. 31, paragrafo 2, lettera d) che definisce le procedure da adottare per la registrazione/riconoscimento degli stabilimenti del settore dei mangimi e degli alimenti;
- b) Regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari che detta norme di carattere generale ai fini della sicurezza alimentare;
- c) il Regolamento CE n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti di origine animale che specifica ed integra le norme di carattere generale poste dal Regolamento n. 852/2004;

PRESO ATTO

che, come stabilito dalla D.G.R.C. n. 318/2015, il SUAP è il soggetto unico responsabile di tutti gli adempimenti relativi all'avvio degli stabilimenti, ivi compreso:

- α) l'istruttoria della pratica con la dovuta comunicazione a tutti gli Enti della P.A. che possono essere coinvolti, ognuna per le verifiche di propria competenza;
- β) acquisizione dei pareri autorizzativi e dei necessari collaudi;
- χ) la verifica che la documentazione esibita dall'impresa sia completa;

ATTESO CHE

l'art. 10 del decreto legislativo 111/92, così come modificato dall' art. 8 del Decreto Legge 13 settembre 2012, n.158 recante "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute" convertito in Legge n.189/2012, stabilisce:

- a. la competenza al rilascio dell' autorizzazione/riconoscimento alla produzione e al confezionamento degli alimenti destinati ad un'alimentazione particolare e degli alimenti addizionati di vitamine e minerali è stata trasferita alle Regioni;
- b. il riconoscimento per gli stabilimenti in questione deve avvenire ai sensi dell'art. 6, comma 3 del Reg. CE 852/2004;

CONSIDERATO altresì che

con la reingegnerizzazione del sistema S.INTE.SI - Stabilimenti e il passaggio al nuovo Sistema S.INTE.S.I.S - Strutture è stato possibile includere nella relativa anagrafica degli stabilimenti riconosciuti anche gli stabilimenti di additivi, aromi ed enzimi (sigla AAE), gli stabilimenti di cui al D.Lgs. n.111/92 (sigla AIP), nonché quelli del settore Semi e Germogli (sigla SG);

ACQUISITA al prot. della Regione Campania al n. 120189 del 22.2.2016, la comunicazione telematica del SUAP del Comune di Frigento (AV) del 17.2.2016, così come integrata con note del 18.2.2016 acquisita al prot. della Regione Campania al n. 210602 del 25.3.2016 e del 31.8.2016 acquisita al prot. della Regione Campania al n. 577842 del 5.9.2016, con la quale è stata trasmessa l'istanza con la relativa documentazione allegata prodotta dal rappresentante legale della Società IPAFOOD SRL, con sede legale in Roma (RM) – Via di Porta Pinciana, n. 6 ed operativa in Frigento (AV) – Via Taverna Annibale – Area P.I.P. - P. IVA: 02297020642, volta

ad ottenere il riconoscimento per lo svolgimento dell'attività ai sensi del Reg. 852/04 – art. 6 – comma 3, ricadente nel campo di applicazione del D.Lg.vo 111/92 e ss.mm.ii, per:

- a. Uno Stabilimento di Produzione – Categoria V – Alimenti addizionati di vitamine e minerali - Codice Sanco PP – Prodotti: Paste alimentari, prodotti da forno e pasticceria, prodotti simili addizionati di vitamine e minerali – Tipo Forma: Pasta, polveri, prodotti di pasticceria;
- b. Un Centro di Confezionamento - Categoria V – Alimenti addizionati di vitamine e minerali - Codice Sanco PP – Prodotti: Paste alimentari, prodotti da forno e pasticceria, prodotti simili addizionati di vitamine e minerali – Tipo Forma: Pasta, polveri, prodotti di pasticceria, prodotti da forno;

RITENUTO, sulla scorta della documentazione acquisita, in primis il risultato favorevole dei controlli esperiti dall'ASL, di poter procedere al riconoscimento definitivo dello stabilimento della Società in oggetto;

VISTI

- a. il Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
- b. il Reg. (CE) n. 852/2004;
- c. il Reg. (CE) n. 853/2004;
- d. il Reg. (CE) n. 854/2004;
- e. il Reg. (CE) n. 882/2004;
- f. il D. Lg.vo 111/92 in materia di prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare;
- g. l'art. 114 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che conferisce alle Regioni e Province autonome tutte le funzioni e i compiti amministrati in tema di sanità veterinaria, salvo quelli espressamente mantenuti allo Stato;
- h. il D.P.C.M. 26 maggio 2000 ad oggetto: "Individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle Regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria ai sensi del titolo IV, capo I, del D.L.vo 112/98";
- i. la D.G.R.C. n. 612 del 29.10.2011 di approvazione del Regolamento n. 12: "Ordinamento amministrativo della G.R.C.", pubblicato sul BURC n. 77 del 16.12.2011;
- j. il vigente Regolamento n. 12/2011 e ss.mm.ii.;
- k. la D.G.R.C. n. 488 del 31.10.2013;
- l. il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e succ. modifiche;
- m. Il DPGR n. 279 del 13.11.2013 di conferimento incarico al Dirigente della U.O.D. 2 prevenzione e Sanità pubblica Veterinaria;
- n. la nota prot. n. 0126952 del 21.2.2014 Dipartimento 54 – Direzione Generale n.10;
- o. la Deliberazione di Giunta Regionale n. 318 del 21.5.2015;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dall'UOD Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria e dalla espressa dichiarazione di regolarità resa dal funzionario responsabile della posizione organizzativa

DECRETA

Per i motivi espressi in premessa e che qui si intendono integralmente riportati:

1. Di assegnare allo stabilimento condotto dalla Società IPAFOOD SRL, con sede legale in Roma (RM) – Via di Porta Pinciana, n. 6 ed operativa in Frigento (AV) – Via Taverna Annibale – Area P.I.P. - P. IVA: 02297020642, il numero di riconoscimento condizionato CE IT AIP150 48, per lo svolgimento dell'attività ai sensi del Reg. 852/04 – art. 6 – comma 3, ricadente nel campo di applicazione del D.Lg.vo 111/92 e ss.mm.ii, per:
 - a. Uno Stabilimento di Produzione – Categoria V – Alimenti addizionati di vitamine e minerali - Codice Sanco PP – Prodotti: Paste alimentari, prodotti da forno e pasticceria, prodotti simili addizionati di vitamine e minerali – Tipo Forma: Pasta, polveri, prodotti di pasticceria;
 - b. Un Centro di Confezionamento - Categoria V – Alimenti addizionati di vitamine e minerali - Codice Sanco PP – Prodotti: Paste alimentari, prodotti da forno e pasticceria, prodotti simili addizionati di vitamine e minerali – Tipo Forma: Pasta, polveri, prodotti di pasticceria, prodotti da forno;
2. Di fare carico al rappresentante legale dello stabilimento e all'ASL quale Organo di vigilanza, di comunicare eventuali variazioni relative alla ragione sociale, alle strutture dell'impianto, all'attività svolta ed a ogni altro requisito prodromico all'emanazione del presente decreto attenendosi ad ogni prescrizione, limite produttivo, limite di emissione in atmosfera, obbligo di rinnovo imposti da altre autorizzazioni/dichiarazioni con particolare riferimento agli atti relativi alle emissioni in atmosfera, all'autorizzazione allo scarico e alle attività analitiche connesse all'autocontrollo.
3. La vigilanza sull'osservanza degli obblighi previsti dal Reg. CE 852/04 in merito alla corretta applicazione del piano di autocontrollo viene effettuata dai competenti Servizi dei Dipartimenti di Prevenzione delle AASSLL nel corso del Controllo ufficiale, svolto presso le imprese alimentari, ai sensi del Reg. CE 882/04;
4. Il Riconoscimento rilasciato al citato stabilimento con l'attribuzione dell'Approval Number CE IT AIP150 48 è valido fino al permanere delle condizioni in base alle quali esso è stato concesso;
5. Il presente provvedimento viene notificato al Legale Rappresentante della Società Ipafood srl ed inviato alla Segreteria di Giunta Regionale, nonché, per opportuna conoscenza, al SUAP di Frigento, all'ASL territorialmente competente ai fini dell'espletamento dell'attività di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di alimenti addizionati di vitamine e minerali ed al Bollettino Ufficiale della Regione Campania per la pubblicazione.

Il Dirigente della UOD 2
Dr. Paolo Sarnelli